



AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA

## DECRETO DEL DIRETTORE

n° 44

del 12/12/2008

**Oggetto: rinnovo convenzione tra ARS e Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio cassa per il periodo 01/01/2009 31/12/2012.**

### IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del C.d.A. dell'A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'A.R.S.;

Visti:

- il d.lgs 16 aprile 2006, n. 163 "Codice degli Appalti" e ss.mm.;
- la legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.;
- il "Disciplinare delle Acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi", approvato con propria deliberazione n. 65 del 19.11.2007;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, ex art. 82-terdecies della sopra citata l.r. 40/2005, adottato da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 41 del 12/09/2007, approvato dalla Giunta regionale con sua deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Rilevato che in data 31/12/2008 scadrà la convenzione con il Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena in qualità di capofila di Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito in data 10/01/2005 fra Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze e Banca Nazionale del Lavoro per la gestione del servizio di cassa, servizio gratuito ad esclusione degli interessi passivi derivanti da eventuali anticipazioni di cassa e dall'eventuale ricorso ad altri servizi simili e con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, aggiudicato con decreto del Segretario Amministrativo n. 77 del 14/12/2004;

Visto che l'articolo 16 della sopra richiamata convenzione ne consente il rinnovo, d'intesa tra le parti, per non più di una volta e per un periodo massimo di quattro anni;

Rilevato che su richiesta di A.R.S. il Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, in qualità di capofila del sopra richiamato Raggruppamento Temporaneo di Impresa, ha manifestato la disponibilità al rinnovo della sopra richiamata convenzione, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore periodo di quattro anni, a decorrere dal 01/01/2009 fino al 31/12/2012;

Valutato pertanto opportuno procedere al rinnovo della convenzione del servizio di cassa per un periodo ulteriore di anni quattro;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DECRETA**

1. di rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di cassa, servizio gratuito ad esclusione degli interessi passivi derivanti da eventuali anticipazioni di cassa e dall'eventuale ricorso ad altri servizi simili e con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come descritto in narrativa per il periodo 01/01/2009 31/12/2012 agli stessi patti e condizioni;
2. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità del presente provvedimento mediante:
  - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS ([www.arsanita.toscana.it](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

il Direttore  
Dott.ssa Laura Tramonti